



Comune di Novate Milanese

Deliberazione n. 2 del 26/01/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227-229
LEGGE 197/2022.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì **26** del mese di **gennaio** alle ore **20:45** in una sala del Palazzo Civico, **in audio-video conferenza**, con le modalità definite nel regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 17 del 21/04/2022 e modificato con deliberazione CC n. 34 del 31/05/2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA - Seduta Pubblica di Prima Convocazione;

Sono intervenuti al presente atto i Signori Consiglieri:

MALDINI DANIELA	Sindaco	Presente
BALLABIO DAVIDE	Consigliere	Presente
BRUNATI JACOPO MARIA	Consigliere	Presente
GIAMMELLO ERNESTO	Consigliere	Presente
BERNARDI LINDA MARIA	Consigliere	Presente
BEGHER CRISTINA	Consigliere	Presente
TORRIANI TIZIANO ANGELO	Consigliere	Presente
SANTUCCI ADELE	Consigliere	Presente
GOLZI MASSIMO	Consigliere	Presente

BULDO LUCIA	Consigliere	Presente
PORTELLA IVANA	Consigliere	Presente
ALIPRANDI MASSIMILIANO	Consigliere	Assente
MARINI LAURA	Consigliere	Presente
CAVESTRI ANDREA ANTONIO CARLO	Consigliere	Presente
BOVE ELISA LUCIA	Consigliere	Assente
STELLA NICOLETTA	Consigliere	Presente
RAMPONI ANNA RITA	Consigliere	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Alla presente seduta partecipa – **a distanza, collegata con proprio dispositivo** – il Segretario Generale, **Dott.ssa Martina Stefanea Laura**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il consigliere, Sig. **GIAMMELLO ERNESTO**, nella sua qualità di Presidente, **collegato dalla Sala Giunta con dispositivo comunale**, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227-229 LEGGE 197/2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da la parola all'assessore Frangipane che illustra la delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni dall'anno 2000 al 31/12/2015;

Visto il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

Premesso che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

Valutato che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

Considerato che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Novate Milanese presenta dei

carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

Ritenuto che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

Ritenuto di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi sulla finanza pubblica che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visti l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

Considerato, altresì, che la presente deliberazione è stata discussa nella Conferenza dei Capigruppo del 25/1/2023;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dal Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona;

Preso atto del parere dei Revisori dei Conti acquisito con protocollo n. 1669 del 23/01/2023;

A seguito di discussione, con intervento dell'assessore Frangipane e del consigliere Cavestri, quale risulta dalla registrazione digitale conservata agli atti e successivamente trascritta;

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 12 (Daniela Maldini, Ernesto Giammello, Davide Ballabio, Jacopo Brunati, Linda Bernardi, Cristina Begher, Tiziano Torriani, Adele Santucci, Golzi Massimo, Lucia Buldo, Ivana Portella, Ramponi Anna Rita), contrari 3 (Laura Marini, Andrea Cavestri, Nicoletta Stella,)

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro, comprensivi di sanzioni ed interessi, iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art.134 - comma IV – del T.U.E.L. 267/2000,

considerata la necessità di dare attuazione a quanto deliberato entro il termine tassativo del 31 gennaio 2023,

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 12 (Daniela Maldini, Ernesto Giammello, Davide Ballabio, Jacopo Brunati, Linda Bernardi, Cristina Begher, Tiziano Torriani, Adele Santucci, Golzi Massimo, Lucia Buldo, Ivana Portella, Ramponi Anna Rita), contrari 3 (Laura Marini, Andrea Cavestri, Nicoletta Stella,)

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Ex art. 61 – comma III – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.



Comune di Novate Milanese

Letto, confermato e sottoscritto.

Seduta n. **2** del **26 .01.2023**

IL Consigliere
GIAMMELLO ERNESTO

IL Segretario Generale
MARTINA STEFANEA LAURA

Comune di Novate Milanese (Provincia di Milano)

Organo di Revisione economico-finanziaria

Verbale n. 1/2023

data di sottoscrizione con firma digitale

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno 20 gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Novate Milanese, ha preso in esame la Proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227-229 LEGGE 197/2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto “*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di

interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

Novate Milanese 20/01/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott ssa Elisabetta Civetta

Dott. Alberto Porta

Dott.ssa Elena Spada

Documento sottoscritto digitalmente



Comune di Novate Milanese
Servizio Entrate

PROPOSTA N. 111 / 2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227-229
LEGGE 197/2022.**

PARERE TECNICO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Servizio Entrate

Visto l'art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità tecnica (regolarità e correttezza dell'azione amministrativa) parere
FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 16/01/2023

IL DIRIGENTE
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Novate Milanese

PROPOSTA N. 111 / 2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227-229
LEGGE 197/2022.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

Visto l'art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile parere *FAVOREVOLE*

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 16/01/2023

**IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)